

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 07/05/2026

FATTO

La cliente, con ricorso depositato il 10 gennaio 2026, espone che l'intermediario ha negato il rimborso di un buono fruttifero postale del valore di € 1.000,00 comprensivo degli interessi maturati, emesso a suo favore (all'epoca minorenne) in data 20.12.2005 su richiesta di suo nonno (defunto nel 2024).

La cliente lamenta che l'intermediario, per errore, abbia collocato un buono fruttifero postale di durata 18 mesi anziché ventennale, non conforme alla tipologia richiesta e destinata a clienti minori. Alla data della sottoscrizione la beneficiaria era neonata e, pertanto, impossibilitata a richiedere il rimborso alla scadenza, peraltro non chiaramente desumibile dal titolo e conosciuta solo molti anni dopo.

Lamenta inoltre di non avere mai ricevuto comunicazioni circa l'imminente prescrizione del buono.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, in via pregiudiziale eccepisce:

- l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

L'intermediario, nel merito, afferma quanto segue:

- il buono oggetto di contestazione appartiene alla serie identificata dalla sigla alfanumerica "18d";
- i buoni a 18 mesi hanno durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidabili, in capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, secondo quanto previsto dal foglio informativo vigente all'epoca;
- il termine di prescrizione del titolo decorre decorsi dieci anni dalla scadenza del buono;
- la data di emissione risulta chiaramente indicata sul titolo, circostanza idonea a escludere incertezze in ordine alla scadenza e alla conseguente prescrizione;
- all'epoca della sottoscrizione erano disponibili presso i locali aperti al pubblico dell'intermediario avvisi sulle condizioni praticate e i relativi fogli informativi, contenenti la descrizione puntuale delle caratteristiche dei buoni;
- la mancata indicazione grafica della data di scadenza sul titolo risulta conforme alla prassi vigente, poiché tale elemento non rientrava tra le informazioni da riportare sui buoni;
- le condizioni dei buoni venivano determinate per serie mediante decreti ministeriali pubblicati in gazzetta ufficiale, modalità idonea a garantire un'adeguata informazione e tutela del risparmiatore;
- durante l'intero periodo di vigenza del titolo era possibile richiedere chiarimenti o verifiche presso qualsiasi ufficio dell'intermediario in caso di dubbi o carenze informative;
- il diritto alla riscossione avrebbe potuto essere esercitato anche durante la minore età del titolare mediante l'intervento dei rappresentanti legali, come previsto dalla normativa civile;
- il buono non presenta irregolarità o elementi tali da poter indurre in errore circa la serie o la tipologia di appartenenza, essendo la sigla di serie apposta sul retro del titolo;
- il titolo risulta correttamente collocato sul supporto cartaceo conforme alle normative vigenti ed è privo di errori materiali di stampa;
- per i buoni a 18 mesi il *dies a quo* della prescrizione coincide con la data di sottoscrizione maggiorata di 18 mesi esatti, in ragione del diverso tenore letterale delle condizioni rispetto ad altre tipologie di buoni;
- le contestazioni relative alla presunta incertezza sulla prescrizione non risultano idonee a giustificare l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto di riscossione;

- gli importi dei buoni non reclamati entro il termine prescrizione decennale sono devoluti al fondo pubblico previsto dalla normativa, con conseguente preclusione del rimborso;
- il diniego di rimborso dei titoli prescritti trova fondamento sia nella disciplina legislativa sia nelle circolari ministeriali applicabili;
- i buoni fruttiferi rientranti nella competenza ministeriale sono equiparati ai titoli del debito pubblico e soggetti alle norme civilistiche in materia di prescrizione;
- l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto comporta la definitiva perdita dello stesso, non rilevando impedimenti di natura soggettiva o mere incertezze di fatto;
- il buono in esame, sottoscritto il 20 dicembre 2005, è scaduto il 20 giugno 2007 e si è prescritto il 21 giugno 2017;
- la richiesta di rimborso e il primo reclamo formale risultano presentati solo successivamente al maturare della prescrizione;
- non risultano atti interruttivi della prescrizione anteriori alla scadenza del termine decennale;
- la giurisprudenza di legittimità conferma che il dies a quo della prescrizione coincide con la data di scadenza del titolo;
- la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire l'intervenuta prescrizione;
- eventuali domande risarcitorie fondate sulla violazione di obblighi informativi rilevano ai fini della competenza temporale con riferimento alla data della condotta asseritamente violativa.

La cliente nelle repliche espone quanto segue:

- in via preliminare, con riferimento alla competenza dell'organo decidente, i buoni fruttiferi postali risultano espressamente indicati sul sito istituzionale dell'arbitro bancario finanziario tra le materie sottoponibili al relativo sindacato;
- l'organo decidente ha più volte affermato che i buoni fruttiferi postali non possono essere qualificati come strumenti finanziari né come prodotti finanziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia, in quanto titoli incedibili e non destinati alla circolazione;
- l'oggetto della contestazione attiene al vizio genetico del rapporto e al comportamento dell'intermediario in sede di collocamento del prodotto;
- l'intermediario ha offerto un buono fruttifero postale della durata di 18 mesi, risultato sin dall'origine inadeguato rispetto alle caratteristiche della titolare;
- alla data della sottoscrizione la titolare era in età neonatale, circostanza incompatibile con la possibilità di esercitare il diritto di rimborso alla scadenza effettiva del titolo;
- la contestazione non riguarda la regolarità formale del buono, bensì l'inadeguatezza del prodotto offerto rispetto alle esigenze del cliente;
- l'intermediario è tenuto a predisporre e collocare prodotti coerenti, adeguati e utili rispetto agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del cliente;

- tale obbligo implica l'utilizzo di strumenti idonei, anche di natura informatica, volti a verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti offerti;
- la sottoscrizione del buono oggetto di contestazione è avvenuta contestualmente all'emissione di altro buono apparentemente identico, ma di durata ventennale, intestato ad altro beneficiario;
- l'assenza dell'indicazione della data di scadenza ha indotto a ritenere che il buono avesse una durata di venti anni;
- tale convinzione ha escluso qualsiasi attivazione per la riscossione del titolo alla scadenza effettiva, non risultando percepibile una durata limitata a 18 mesi.

L'intermediario nelle controrepliche richiama i propri scritti e insiste per le conclusioni già formulate.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto un buono postale fruttifero sottoscritto nel 2005, per un importo di € 1.000,00.

La ricorrente lamenta una serie di circostanze idonee a configurare *un possibile profilo di responsabilità dell'intermediario* in relazione alle modalità di collocamento del prodotto e alla carenza informativa su elementi essenziali del rapporto.

Pur in assenza di un'espressa formulazione in termini risarcitori, la ricorrente deduce infatti:

- la difformità del titolo rispetto alla volontà del sottoscrittore;
- la carenza informativa in ordine alle caratteristiche essenziali del prodotto;
- l'inadeguatezza dello stesso rispetto alla propria condizione di soggetto minore (nata il 5/01/2005);
- la conseguente perdita della possibilità di esercitare il diritto al rimborso anteriormente alla prescrizione.

Il Collegio reputa che tali elementi possono essere apprezzati, secondo un criterio sostanzialistico, quale manifestazione dell'intento di ottenere il ristoro del pregiudizio economico derivante dalla condotta dell'intermediario.

Il Collegio ritiene, dunque, di qualificare la pretesa della ricorrente in termini di domanda di accertamento della responsabilità dell'intermediario, con eventuale conseguente richiesta di risarcimento del danno.

Devono anzitutto esaminarsi le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, il quale ha dedotto l'inammissibilità della domanda per incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* che per materia.

La giurisprudenza dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, nonché più recentemente Collegio di Coordinamento 24 maggio 2024, n. 6196), dalla quale questo Collegio non intende discostarsi, ammette la competenza temporale dell'Arbitro quando la *causa petendi* consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto

di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti in epoca precedente all'incardinarsi della competenza temporale.

Lo stesso Collegio di Coordinamento ha, invece, escluso il sussistere della competenza temporale dell'Arbitro rispetto alla domanda di risarcimento del danno, fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna al Cliente del Foglio Informativo da parte dell'intermediario, così statuendo: *“Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.”*

Tale principio è stato recentemente richiamato e specificato dal Collegio di Coordinamento n. 11113/2025, affermando quanto segue: *“La violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, non si esaurisce [...] necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma, qualora il ricorrente non limiti la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono (cfr. Coll. Coord., decisione n. 4656/2022), può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali”*.

Pertanto, da una lettura congiunta delle due pronunce sopra richiamate, è possibile affermare che

- qualora il ricorrente circoscriva la propria contestazione alla mancata informativa esclusivamente in sede di sottoscrizione dei buoni, occorre fare riferimento al momento genetico, sicché – ove questo si collochi oltre sei anni prima della proposizione del ricorso – è esclusa la competenza temporale;
- qualora la doglianza del ricorrente sia riferita ad una generica violazione degli obblighi informativi e, comunque, non sia espressamente circoscritta al momento genetico, allora si considera, ai fini della competenza temporale, l'ultimo momento in cui detti obblighi avrebbero potuto essere adempiuti, *i.e.* alla data di prescrizione del diritto al rimborso.

Nel caso di specie, parte ricorrente formula, come sopra evidenziato, una serie di doglianze tra le quali la violazione di una serie di obblighi informativi e di condotta in capo all'intermediario relativi al momento genetico del rapporto e dunque senz'altro inammissibili perché fuori dalla competenza temporale. Fa inoltre riferimento più generale ai doveri di correttezza durante l'esecuzione del rapporto, per contestare di non avere avuto contezza del maturare della prescrizione.

Nondimeno, la prescrizione dei buoni è maturata, come vedremo, nel 2017, collocando comunque una eventuale domanda risarcitoria al di fuori del perimetro della competenza temporale dell'ABF.

In ordine all'eccezione di incompetenza per materia, può del pari citarsi quanto statuito dal Collegio di Coordinamento da ultimo con decisione 24 maggio 2024, n. 6196, ove è ribadita la competenza per materia dell'ABF a decidere sui buoni fruttiferi postali in quanto non costituenti "strumenti finanziari". Sulla questione il Collegio di Coordinamento era peraltro già intervenuto (in *obiter*) con la decisione n. 2460/2023 e con la richiamata decisione n. 4656/2022, nonché ancor prima con decisione n. 5674/2013, evidenziando la non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.) proprio al fine di negare la loro qualificazione come "strumenti finanziari" e, quindi, "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F. In questo senso si è consolidato l'orientamento del Collegio di Milano: cfr., da ultimo, decisione n. 5326/2023).

Nel merito.

Parte ricorrente è titolare di n. 1 BPF appartenente alla serie 18D emesso in data 20.12.2005. Sul fronte e sul retro del titolo non compare la dicitura "A TERMINE"; sul retro è riportata la serie di appartenenza (18D).

Dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali BFPDICIOTTOMESI", presente sul sito web dell'intermediario emittente, si trae conferma che la data di sottoscrizione dei titoli si colloca nel periodo di emissione della Serie 18D fra il 1.12.2005 ed il 31.12.2005.

Il Foglio Informativo del BFP Serie 18D, reperibile sul sito dell'intermediario, prevede all'art. 3 che: *"I buoni hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese"*.

Va, inoltre, aggiunto che l'art. 8 del D.M. Tesoro del 19.12.2000 ha esteso l'originario termine di prescrizione quinquennale alla durata ordinaria decennale, prevedendo che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.

Stante il disposto degli artt. 2938 e 2937 ultimo comma c.c. la prescrizione dei diritti dei sottoscrittori dei BFP può essere rilevata dal Collegio solo se eccepita formalmente dall'intermediario ritualmente costituitosi nel procedimento ABF con le controdeduzioni, il che è quanto avvenuto nel caso di specie.

Deve inoltre rilevarsi che fra i fatti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. rientrano impedimenti giuridici all'esercizio del diritto, ma non rientra la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l'esistenza stessa del diritto – e *a fortiori* circa la sua soggezione a prescrizione.

La previsione per la quale i buoni della serie oggetto di controversia, "sono liquidati alla scadenza del diciottesimo mese", deve interpretarsi nel senso che il computo per il decorso della prescrizione possa essere computato dal giorno puntuale di scadenza e non (per come espresso per altre serie di BFP dal Collegio di Coordinamento nella pronuncia n. 8056/2019) dall'ultimo giorno dell'anno solare di riferimento.

Il termine di prescrizione decennale decorre, dunque, dalla scadenza del titolo, vale a dire diciotto mesi dopo l'emissione avvenuta il 20.12.2005, quindi dal 20.06.2007, sì che la prescrizione deve considerarsi compiuta il 20.06.2017.

La cliente nel modulo di ricorso ha dichiarato di aver presentato reclamo in data 07.01.2026. Ne deriva che alla data del reclamo, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il diritto al pagamento del buono deve reputarsi prescritto.

Infine, anche a voler dare per contestata la consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto del buono del Foglio informativo, la mancata consegna non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, (in questo senso il consolidato indirizzo dell'Arbitro a partire dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814 del 2019, cui *adde* decisione n. 11113/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE